

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. VITRONE Ugo** - Presidente -

**Dott. DI AMATO Sergio** - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 10190-2007 proposto da:

**P.G.**, (OMISSIS) –

- **ricorrente** -

contro

**FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L.**, (OMISSIS);

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 830/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO,  
depositata il 28/03/2006;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 28 marzo 2006 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza in data 11 luglio 2003, nella parte in cui rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da P.G. avverso il precetto a lui notificato dal **FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L.** per il pagamento delle spese processuali portate da sentenza dello stesso Tribunale.

In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che:

1) la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non era nulla né per la mancata trascrizione delle conclusioni che, comunque, erano state effettivamente esaminate, né per la pretesa assunzione e scritturazione della decisione prima della discussione orale della causa, atteso che la sentenza, emessa nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c., era stata pronunciata con lettura del dispositivo in udienza e con deposito della motivazione in cancelleria lo stesso giorno dell'udienza mentre la stesura del provvedimento prima dell'udienza era una mera illazione non confortata da alcun elemento probatorio;

2) la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado trova

applicazione per il capo di condanna alle spese anche quando questo sia accessorio ad un capo di mero accertamento o di accertamento costitutivo.

P.G. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Il FALLIMENTO SOCIETÀ SRL non ha svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **PRIMO MOTIVO** il ricorrente deduce la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., dell'art. 35 disp. att. c.p.c., dell'art. 24 Cost. nonché degli artt. 112, 161, 281 ss. e 354 c.p.c., deducendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, considerato che questa non era stata trascritta a verbale né allo stesso allegata, non riproduceva le conclusioni delle parti ed era stata predisposta prima della discussione orale nonché, dopo di questa, letta nel dispositivo, comunicata ai difensori delle parti con consegna di una copia non firmata e depositata subito dopo l'udienza.

Il motivo è infondato in tutti i suoi profili.

La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non è mai causa di nullità della sentenza, indipendentemente dalle modalità di pronuncia, quando comunque dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate (e plurimis Cass. s.u. 24 ottobre 2005, n. 20469; Cass. 10 marzo 2006, n. 5277).

Ciò vale anche nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sebbene la decisione non sia stata trascritta nel verbale ovvero a questo allegata e, quindi, non possa giovare del fatto che per la sentenza così resa l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti è superflua poiché essa non è atto distinto dal verbale che la contiene e consiste anche di tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso (Cass. 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. 11 gennaio 2006, n. 216; Cass. 9 gennaio 2004, n. 118).

Neppure il distacco della sentenza dallo schema sopra evidenziato, proprio della fattispecie prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., è causa di nullità. Infatti, questa Corte ha più volte chiarito che non è causa di nullità della pronuncia né il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma (Cass. 1 marzo 2007, n. 4883; Cass. ord. 28 febbraio 2006, n. 4401) né la mancata lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione (Cass. 23 giugno 2008, n. 17028).

Invero, nel caso in esame non solo è stata data lettura del dispositivo in udienza, garantendo così l'immodificabilità della decisione assunta, ma ne sono state anche comunicate le motivazioni attraverso la consegna di uno stampato poi sottoscritto dal giudice e depositato in cancelleria. In tal modo è stata garantita non solo l'immodificabilità della decisione, ma anche la sua

conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione.

Ne consegue che la nullità della sentenza, per inosservanza delle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. non può essere dichiarata non solo perchè una tale nullità non è prevista dalla legge, ma anche perchè comunque le forme adottate hanno raggiunto lo scopo previsto.

Si deve, infine, escludere che la predisposizione di una bozza sentenza da parte del giudice, prima della discussione, sia di per sé causa di nullità. Al giudice, infatti, non è preclusa, dopo il doveroso studio preliminare della causa, la preparazione di un testo provvisorio, che riassume, sotto forma di sentenza, i risultati dello studio delle questioni e degli argomenti sino a quel momento prospettati e che, naturalmente, è suscettibile di tutte le modifiche e gli aggiustamenti resi necessari dal successivo sviluppo della causa. Infatti, malgrado la redazione in forma di sentenza, quel testo non differisce, quanto al suo valore ed alla sua legittimità, da un semplice appunto.

Al giudice non è consentito, invece, di rendere inutile l'attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa, rendendo definitiva quella bozza di sentenza quando la discussione abbia evidenziato questioni ed argomenti dei quali la decisione deve necessariamente tenere conto.

Ne consegue che nel caso di decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tanto più quando la questione controversa sia unica e definita in tutti i suoi profili, è irrilevante la circostanza che il giudice prima della discussione orale predisponga la sentenza anche nella parte motiva sulla base degli atti depositati, salvo che ciò si traduca nel mancato esame di questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione ovvero si traduca, comunque, in un pregiudizio per la difesa (conf. Cass. 5 settembre 2000, n. 11629, con riferimento all'abrogato art. 315 c.p.c., relativo alla discussione orale nel procedimento davanti al pretore).

Nella specie il ricorrente non ha lamentato nè un omesso esame nè, comunque, un pregiudizio; ne consegue che non ricorre alcuna ipotesi di nullità nel fatto che il giudice abbia assunto, quale testo definitivo della sentenza, il testo provvisorio da lui predisposto prima della discussione.

Con il **SECONDO MOTIVO** il ricorrente deduce la violazione degli artt. 282, 283, 351, 354 e 161 c.p.c., lamentando che il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese sia stato ritenuto suscettibile di provvisoria esecuzione benchè accessorio rispetto ad una statuizione di mero accertamento.

Il motivo è infondato.

Infatti, a far tempo dalla sentenza n. 21367 del 10 novembre 2004, richiamata nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che "*ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., così come*

*novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 33, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 - septies c.p.c., comma 3, (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede" (Cass. ord. 25 gennaio 2010, n. 1283; Cass. 13 giugno 2008, n. 16003; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 3 agosto 2005, n. 16263).*

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*